

CONDANNATO IL COMUNE DI CORATO PER AVER NEGATO L'ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD UN DISABILE

di MARIANGELA AZZARITI

Lo scorso 12 ottobre, il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso d'urgenza proposto da una famiglia coratina contro il Comune di Corato il quale aveva negato al proprio figlio affetto da autismo e frequentante, nell'anno scolastico 2014/15, la scuola dell'infanzia, l'affiancamento di un assistente scolastico specializzato, nonostante il Piano Educativo Individualizzato (PEI) riconosca tale diritto.

Cosa è l'assistenza scolastica specialistica?

Un servizio ad personam che deve essere fornito al singolo studente con disabilità per sopporre ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello stesso. Esso viene fornito in aggiunta, e non alternativamente, all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari. La procedura di assegnazione dell'assistente specialistico è frutto dell'azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l'integrazione scolastica dell'alunno disabile. Occorre innanzitutto che nella certificazione della ASL e nella diagnosi funzionale venga riconosciuta la necessità di questa figura assistenziale. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. Sulla base degli elementi forniti da tale diagnosi, viene redatto il PEI (Piano Educativo Individualizzato), un documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Competente a stilare il PEI è il Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo (GLHO), un team interprofessionale costituito da dirigente sco-

lastico, consiglio di classe ed insegnante di sostegno, operatori psico-socio-sanitari e genitori dell'alunno disabile. Partecipano inoltre ai lavori del GLHO gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l'integrazione dell'alunno. Al dirigente scolastico spetta il compito di farsi portavoce presso l'Ente Pubblico locale, richiedendo di fornire l'assistente specializzato all'alunno nella figura professionale individuata dalla ASL. La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori, della Provincia per le scuole superiori.

Tornando al ricorso in questione, il giudice Luigi Mancini, firmatario del dispositivo, ha accolto la tesi della famiglia del bambino disabile - assistita dall'Avv. Francesco Piccarreta - e rigettato tutte le eccezioni sollevate dal Comune di Corato. Nello specifico, il giudice ha innanzitutto stabilito che la materia rientra tra quelle di competenza della magistratura ordinaria, contrariamente a quanto affermato dal Comune, il quale riteneva che la trattazione della causa dovesse essere affidata al TAR: la previsione della figura dell'educatore quale assistente del disabile crea infatti un diritto soggettivo in capo a quest'ultimo, mentre il TAR è competente per le questioni riguardanti la tutela di interessi legittimi. Il Tribunale di Trani ha poi stabilito che la presunta mancanza di fondi da parte del Comune, il quale ha così giustificato la mancata erogazione del servizio all'alunno disabile in questione, non affievolisce il diritto dell'alunno disabile e che è pienamente ammissibile il ricorso d'urgenza anche se l'anno scolastico è già iniziato, poiché si tratta di un servizio continuativo.

Ma c'è di più: il giudice Mancini ha riscontrato nel comportamento del Comune di Corato - volto a concedere, seppur sulla base di accordi con i dirigenti scolastici, l'affiancamento dell'educatore solo ad alcuni alunni - gli estremi per accertare un comportamento discriminatorio indiretto, condannando l'Ente Locale all'erogazione del servizio ed al pagamento delle spese legali.

«Riteniamo che questa prima decisione in materia di assistenza scolastica assunta dal Tribunale di Trani costituisca un importante precedente per tutte quelle famiglie che si vedono inspiegabilmente negare l'assistenza scolastica con i pretesti più fantasiosi da parte degli amministratori locali» ha commentato Nunzio Calò, presidente dell'associazione "Gocce nell'Oceano onlus", della quale fa parte anche il piccolo protagonista della vicenda.

È bene sapere che

Per quest'anno scolastico il Comune di Corato ha già affidato, nel mese di novembre, l'assistenza scolastica specialistica alla cooperativa sociale "Solidarietà" con sede a Binetto, vincitrice del bando di gara.

Il servizio, seppur affidato con oltre due mesi di ritardo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico come invece prevede la legge, è comunque stato commissionato con anticipo rispetto allo scorso anno, quando iniziò a fine gennaio.